

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 353/26/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ca. To. An. proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 06820090395157771/003 relativa ad I.V.A. ed I.R.P.E.F. per l'anno 2005, con la quale l'Ufficio aveva iscritto a ruolo a suo carico le somme accertate con l'avviso di accertamento n. R1 P032000226/2008.

Il contribuente, con i motivi del ricorso, sostanzialmente eccepiva l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, deducendo di aver proposto tempestivo ricorso avverso il suindicato avviso di accertamento, costituente l'atto presupposto della cartella di pagamento impugnata.

Si costituivano l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 1, ed Equitalia Esatri S.p.A. sostanzialmente, controdeducendo che l'iscrizione a ruolo era legittima e concludendo per il rigetto del ricorso.

Successivamente, in data 21 aprile, il ricorrente depositava copia della sentenza n. 360121110 pronunciata da codesta Commissione Tributaria Provinciale in data 08 ottobre 2010.

All'udienza fissata, La Commissione tratteneva il ricorso in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è parzialmente fondato.

Dalla documentazione prodotta dal ricorrente (sentenza n. 360/21/10 pronunciata da codesta Commissione Tributaria Provinciale), emerge che l'avviso di accertamento, costituente l'atto presupposto della cartella impugnata, è stato tempestivamente impugnato ed è stato oggetto di parziale annullamento, limitatamente alle sanzioni.

Del resto, nel caso di specie, trattandosi di sanzioni amministrative, relative al rapporto fiscale proprio di società, le stesse risultano ad esclusivo carico della persona giuridica, come sancito dall'art. 7 D.L. 269/2003, convertito in L. 326/2003; sicché, il pagamento delle suindicate sanzioni non poteva essere richiesto al ricorrente.

Pertanto, la Commissione dichiara parzialmente illegittima la cartella di pagamento, limitatamente all'iscrizione a ruolo delle sanzioni, confermando nel resto l'atto impugnato.

Alla luce della peculiarità della fattispecie trattata, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso, limitatamente all'iscrizione a ruolo delle sanzioni; respinge nel resto. Spese compensate.